Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

29 maggio 2019

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 185/01 Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 1

2019/C 185/02 Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla nomina di un membro e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il Lussemburgo 3

2019/C 185/03 Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2019, recante nomina di 15 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche 4

Commissione europea

2019/C 185/04 Tassi di cambio dell'euro 6

2019/C 185/05 Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 gennaio 2019 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40049 — Mastercard II — Relatore: Malta ([1]) 7

2019/C 185/06 Relazione finale del consigliere-auditore — AT.40049 – MasterCard II ([1]) 8

IT

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

2019/C 185/07 Sintesi della decisione della Commissione, del 22 gennaio 2019, Relativa a un procedimento di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 53 dell'accordo SEE (AT.40049 — Mastercard II) *[notificata con il numero C(2019)241 final]* ([1]) 10

2019/C 185/08 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) *[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]* ([1]) 13

2019/C 185/09 Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio — «Cârnați de Pleşcoi» (IGP) 14

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 185/10 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 19

2019/C 185/11 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9205 — IBM/Red Hat) ([1]) 21

2019/C 185/12 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 22

2019/C 185/13 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9392 — EQT/Parques Reunidos) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 23

Rettifiche

2019/C 185/14 Rettifica all'invito a presentare proposte — GR/002/19 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione al valore della proprietà intellettuale e ai danni provocati dalla contraffazione e dalla pirateria (GU C 181 del 27.5.2019) 24

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2019

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(2019/C 185/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ([1]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1922/2006 stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio nomini diciotto membri e diciotto supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per un periodo di tre anni.

(2) 18 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) devono nominare i membri e i supplenti per il periodo dal 1º giugno 2019 al 31 maggio 2022.

(3) I governi di tali Stati membri hanno presentato elenchi delle candidature per la nomina al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1º giugno 2019 al 31 maggio 2022:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Stato	Membri	Supplenti
Belgio	sig. Michel PASTEEL	sig.ra Liesbet STEVENS
Bulgaria	sig.ra Irina Tsekova IVANOVA	sig.ra Elena Ivanova GYUROVA
Cechia	sig. Radan ŠAFAŘÍK	sig.ra Lenka GRÜNBERGOVÁ
Germania		sig.ra Birgit SCHWEIKERT

([1]) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

Stato	Membri	Supplenti
Estonia	sig.ra Käthlin SANDER	sig.ra Liina KANTER
Spagna	sig.ra Silvia BUABENT VALLEJO	sig.ra María VÁZQUEZ SELLÁN
Francia	sig.ra Hélène FURNON-PETRESCU	sig. Alexis RINCKENBACH
Croazia	sig.ra Helena ŠTIMAC RADIN	sig.ra Gordana OBRADOVIĆ DRAGIŠIĆ
Lussemburgo	sig.ra Maryse FISCH	sig.ra Valérie DEBOUCHÉ
Malta	sig. Silvan AGIUS	sig.ra Simone AZZOPARDI
Paesi Bassi	sig. Elmer Christiaan BURKE	sig.ra Sabine Vanessa KRAUS
Austria	sig.ra Jacqueline NIAVARANI	sig.ra Eva-Maria BURGER
Portogallo	sig. Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE	sig.ra Teresa Margarida FRAGOSO
Romania	sig. Dan MOLDOVAN	sig.ra Maria ULICAN
Slovenia	sig.ra Maruša GORTNAR	sig.ra Jasna JERAM
Slovacchia	sig.ra Oľga PIETRUCHOVÁ	sig.ra Anna MONDEKOVÁ
Finlandia	sig.ra Tanja AUVINEN	sig.ra Eeva RAEVAARA
Svezia	sig.ra Lenita FREIDENVALL	sig.ra Charlotta ÖSTERBORG

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. HURDUC

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2019

relativa alla nomina di un membro e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il Lussemburgo

(2019/C 185/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ([1]), in particolare l'articolo 3,

visti gli elenchi delle candidature per la nomina presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 12 marzo 2019 ([2]) il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo dal 1º marzo 2019 al 28 febbraio 2022.

(2) Con le decisioni del 15 aprile 2019 ([3]) e del 14 maggio 2019 ([4]) il Consiglio ha nominato altri membri e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per alcuni Stati membri.

(3) Il governo lussemburghese ha presentato ulteriori candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2022:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membri	Supplenti
Lussemburgo	sig. Marco BOLY	sig.ra Patrice FURLANI sig. Armin KOEGEL

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata per informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. HURDUC

([1]) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
([2]) GU C 100 del 15.3.2019, pag. 1.
([3]) GU C 142 del 23.4.2019, pag. 20.
([4]) GU C 169 del 17.5.2019, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2019

recante nomina di 15 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2019/C 185/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([1]), in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio nomina quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.

(2) I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nel settore della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche; occorre peraltro assicurare che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche.

(3) La durata del mandato dei membri è di quattro anni. È possibile rinnovare tale mandato una sola volta.

(4) Con decisione del 7 giugno 2007 ([2]) il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione.

(5) I membri del consiglio di amministrazione designati da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono tutti stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2019. I membri del consiglio di amministrazione di detti Stati membri dovrebbero pertanto essere designati e nominati per il periodo dal 1º giugno 2019 al 31 maggio 2023.

(6) Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un secondo mandato dal 1º giugno 2019 al 31 maggio 2023 (nome, Stato di cittadinanza, data di nascita):

— sig.ra Anne-France Marie RIHOUX, Belgio, 12 giugno 1964,

— sig.ra Enda VESKIMÄE, Estonia, 17 maggio 1956,

— sig.ra Judīte DIPĀNE, Lettonia, 10 aprile 1971,

— sig.ra Ana Lília GOMES MARTINS, Portogallo, 20 agosto 1973,

— sig. Keith Anthony Trevor BAILEY, Regno Unito, 2 giugno 1965.

([1]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
([2]) Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, recante nomina di 27 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6).

Articolo 2

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un primo mandato dal 1º giugno 2019 al 31 maggio 2023 (nome, Stato di cittadinanza, data di nascita):

— sig.ra Teodora Todorova VALKOVA, Bulgaria, 5 dicembre 1976,

— sig. Magnus Buhl LØFSTEDT, Danimarca, 19 febbraio 1977,

— sig. Axel Otto VORWERK, Germania, 13 maggio 1960,

— sig.ra Sofia ZISSI, Grecia, 24 novembre 1965,

— sig.ra Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU, Cipro, 2 novembre 1961,

— sig.ra Donata PIPIRAITĖ-VALIŠKIENĖ, Lituania, 28 maggio 1983,

— sig.ra Ingrid BORG, Malta, 8 aprile 1981,

— sig.ra Anna Katarzyna GRACZYK, Polonia, 27 marzo 1978,

— sig.ra Claudia-Sorina DUMITRU, Romania, 25 luglio 1981,

— sig.ra Helena POLAKOVIČOVÁ, Slovacchia, 22 luglio 1958.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. HURDUC

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

28 maggio 2019

(2019/C 185/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1192	CAD	dollari canadesi	1,5071
JPY	yen giapponesi	122,45	HKD	dollari di Hong Kong	8,7839
DKK	corone danesi	7,4689	NZD	dollari neozelandesi	1,7088
GBP	sterline inglesi	0,88373	SGD	dollari di Singapore	1,5420
SEK	corone svedesi	10,6865	KRW	won sudcoreani	1 329,89
CHF	franchi svizzeri	1,1254	ZAR	rand sudafricani	16,3494
ISK	corone islandesi	138,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7345
NOK	corone norvegesi	9,7165	HRK	kuna croata	7,4255
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 088,50
CZK	corone ceche	25,843	MYR	ringgit malese	4,6878
HUF	fiorini ungheresi	326,60	PHP	peso filippino	58,489
PLN	zloty polacchi	4,2951	RUB	rublo russo	72,2891
RON	leu rumeni	4,7623	THB	baht thailandese	35,602
TRY	lire turche	6,7530	BRL	real brasiliano	4,5305
AUD	dollari australiani	1,6162	MXN	peso messicano	21,3797
			INR	rupia indiana	77,9025

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 gennaio 2019 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40049 — Mastercard II

Relatore: Malta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/05)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione adottata dall'associazione di imprese viola l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE.

3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo della decisione dell'associazione di imprese era restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione dell'associazione di imprese è stata atta a restringere sensibilmente la concorrenza.

5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione dell'associazione di imprese non era oggettivamente necessaria.

6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione adottata dall'associazione di imprese è stata atta ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e del SEE.

7. Il comitato consultivo concorda sul fatto che la decisione dell'associazione di imprese non soddisfa le condizioni per beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla durata dell'infrazione.

9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione.

10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

11. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base dell'ammenda.

12. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata dell'infrazione ai fini del calcolo dell'ammenda.

13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicabilità, nel presente caso, di circostanze aggravanti (ossia recidiva).

14. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione dell'ammenda, in ragione della cooperazione, in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006.

15. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda.

16. Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda il riferimento all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003.

17. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Relazione finale del consigliere-auditore [1]

AT.40049 – MasterCard II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/06)

1. Il caso AT.40049 riguarda due aspetti del sistema di pagamento tramite carta Mastercard. [2] La presente relazione è stata preparata facendo riferimento a un progetto di decisione (il «progetto di decisione») riguardante uno di questi aspetti: le regole precedentemente applicabili relative al «convenzionamento transfrontaliero» all'interno di tale sistema [3].

2. Il convenzionamento transfrontaliero ha luogo quando un commerciante si trova in un paese diverso da quello della banca convenzionatrice [4]. Ai sensi delle regole in questione, fatto salvo il caso in cui una banca convenzionatrice transfrontaliera situata in uno Stato membro del SEE diverso da quello del commerciante aveva precedentemente concordato una commissione d'interscambio con la banca emittente, tale banca convenzionatrice transfrontaliera era tenuta a corrispondere alla banca emittente la commissione multilaterale d'interscambio nazionale predefinita [5] del paese del commerciante.

3. Il progetto di decisione è indirizzato a MasterCard Europe SA, MasterCard Incorporated e MasterCard International Incorporated (congiuntamente, «MasterCard»).

4. Ai sensi del progetto di decisione, dal 27 febbraio 2014 all'8 dicembre 2015 inclusi, MasterCard ha violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE nel momento in cui ha adottato decisioni che disciplinano la commissione multilaterale d'interscambio applicabile in relazione al convenzionamento transfrontaliero nel settore dei pagamenti tramite carta nel SEE.

5. Il 9 aprile 2013 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di MasterCard. Il 9 luglio 2015 ha adottato una comunicazione degli addebiti riguardante entrambi gli aspetti del caso AT.40049.

6. Il 24 luglio e il 3 agosto 2015, MasterCard ha ottenuto accesso ai documenti non riservati inclusi nel fascicolo dell'indagine. In seguito alle richieste formulate da MasterCard nell'agosto del 2015, la DG Concorrenza ha organizzato, con il consenso dei soggetti interessati che hanno fornito informazioni, una procedura di sala dati (*data room*) tramite la quale consulenti esterni specificati dei consulenti MasterCard hanno potuto accedere, tramite una «sala dati», a informazioni sensibili ottenute nel contesto dell'indagine della Commissione, seppure in forma anonimizzata laddove pertinente.

7. MasterCard ha contestato il livello delle omissioni imposte dalla DG Concorrenza sul progetto di relazione preparato e destinato all'attenzione di MasterCard dai suoi consulenti esterni nella sala dati. In relazione a un sottoinsieme di tali omissioni, applicato a una sezione specifica di tale relazione, MasterCard ha presentato le sue obiezioni all'attenzione del consigliere-auditore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. MasterCard ha inoltre chiesto il rinvio della scadenza per la sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti.

8. Nella decisione dell'aprile del 2016 il consigliere-auditore ha espresso il suo disaccordo in relazione alla valutazione della DG Concorrenza in merito alla riservatezza delle informazioni omesse in tale sezione. Inoltre ha fissato una scadenza riveduta per la risposta scritta da parte di MasterCard alla comunicazione degli addebiti a due settimane dalla ricezione da parte di MasterCard di una versione priva di omissioni per la sezione in questione. La risposta scritta di MasterCard del 21 aprile 2016 ha rispettato la scadenza riveduta.

---

[1] Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («Decisione 2011/695/UE»).

[2] In un sistema di pagamento «aperto» (o «a quattro parti») come quello di Mastercard, le parti coinvolte in ciascun acquisto effettuato tramite carta di pagamento sono, oltre al proprietario/licenziante del sistema: 1) il titolare della carta; 2) l'istituto finanziario che ha emesso tale carta (denominato «banca emittente»); 3) il «commerciante»; e 4) l'istituto finanziario che fornisce al commerciante servizi che gli consentono di accettare la carta come mezzo per saldare l'operazione in questione (denominata «banca convenzionatrice»).

[3] L'altro aspetto del caso AT.40049, ossia le commissioni multilaterali d'interscambio interregionali pagabili dalle banche convenzionatrici a quelle emittenti in ragione di operazioni che coinvolgono commercianti stabiliti nello Spazio economico europeo («SEE»), saldate utilizzando carte Mastercard di debito o di credito ad uso dei consumatori emesse al di fuori del SEE, è oggetto di un procedimento in corso.

[4] Cfr. nota a piè di pagina 2 per una breve spiegazione dei termini «commerciante» e «banca convenzionatrice» in questo contesto.

[5] Le commissioni multilaterali d'interscambio sono importi che, in relazione a operazioni saldate con un pagamento tramite carta in un sistema come quello di Mastercard, sono in genere pagabili alla banca emittente dalla banca convenzionatrice in mancanza di un accordo alternativo di «interscambio» stipulato bilateralmente tra tali due soggetti in relazione al tipo di carta e all'operazione in questione.

9. Il 22 aprile 2016 la DG Concorrenza ha fornito a MasterCard l'ultima parte di altri passaggi della relazione preparata nella sala dati in merito alla natura riservata della quale MasterCard non si era rivolta al consigliere-auditore per un riesame indipendente e che la DG Concorrenza si era impegnata a divulgare qualora i terzi pertinenti avessero acconsentito a tale divulgazione.

10. Di conseguenza, il 6 maggio 2016, MasterCard ha presentato una versione aggiornata della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

11. Il consigliere-auditore ha ammesso al procedimento tre terzi interessati, i primi due dei quali rappresentavano tre entità in rappresentanza del sistema di pagamento tramite carta Visa. Nell'ammettere l'ultimo terzo interessato, il consigliere-auditore ha spiegato il motivo per il quale la sua richiesta di partecipazione a un'audizione fosse pervenuta troppo tardi per consentire al consigliere-auditore di aderirvi.

12. MasterCard ha sviluppato le sue argomentazioni durante un'audizione tenutasi il 31 maggio 2016, alla quale hanno partecipato due terzi interessati rappresentanti del sistema di pagamento tramite carta Visa.

13. Il 3 dicembre 2018, MasterCard ha presentato un'offerta formale di cooperazione con la Commissione. Tra le altre cose, MasterCard ha riconosciuto in tale offerta di aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, di aver ottenuto pieno accesso al fascicolo del caso e di aver disposto di sufficienti opportunità per comunicare le proprie osservazioni alla Commissione.

14. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Sintesi della decisione della Commissione

del 22 gennaio 2019

Relativa a un procedimento di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 53 dell'accordo SEE

(AT.40049 — Mastercard II)

[notificata con il numero C(2019)241 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/07)

Il 22 gennaio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ([1]) *del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

1. INTRODUZIONE

(1) La decisione è indirizzata a Mastercard Incorporated, Mastercard International Incorporated e Mastercard Europe SA (congiuntamente denominate «Mastercard»), che gestiscono il sistema di carte di pagamento Mastercard.

(2) Mastercard Incorporated, con sede legale nello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America), è la holding delle controllate Mastercard International Incorporated e Mastercard Europe SA, delle quali detiene il 100 % delle quote. Mastercard International Incorporated è un'associazione senza scopo di lucro avente sede a Wilmington, nello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America). I suoi soci sono banche e prestatori di servizi di pagamento che acquisiscono o emettono carte, oppure svolgono entrambe queste attività. Mastercard Europe SA è una controllata interamente consolidata di Mastercard Incorporated.

(3) La decisione stabilisce che le regole di Mastercard sul convenzionamento transfrontaliero costituivano un'infrazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»).

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedimento

(4) Il 9 aprile 2013 la Commissione ha avviato il procedimento nei confronti di Mastercard.

(5) Il 9 luglio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti alla quale Mastercard ha risposto per iscritto il 21 aprile 2016. Il 6 maggio 2016 Mastercard ha presentato una risposta aggiornata.

(6) Il 31 maggio 2016 si è svolta un'audizione nel corso della quale Mastercard ha esposto le sue argomentazioni.

(7) Il 3 dicembre 2018 Mastercard ha presentato una proposta firmata di transazione nella quale ha riconosciuto l'infrazione e la propria responsabilità per il periodo considerato dalla decisione.

(8) Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 17 gennaio 2019.

(9) La Commissione ha adottato la decisione il 22 gennaio 2019.

2.2. Destinatari e durata

(10) Mastercard Europe SA, Mastercard Incorporated e Mastercard International Incorporated hanno violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE adottando decisioni destinate a disciplinare la commissioni multilaterali d'interscambio («CMI») applicabili in relazione al convenzionamento transfrontaliero nel settore dei pagamenti tramite carta nel SEE.

([1]) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(11) Vista la decisione della Commissione del 2014 nel caso *Visa Europe* ([2]) che ha reso vincolanti per Visa Europe gli impegni offerti, la Commissione constata l'esistenza di un'infrazione nel caso di specie a decorrere dal 27 febbraio 2014. La Commissione ritiene che l'ultima data dell'infrazione sia stata l'8 dicembre 2015, dato che la modifica apportata da Mastercard alle sue regole sul convenzionamento transfrontaliero è entrata in vigore il 9 dicembre 2015. Di conseguenza il periodo in esame nella presente decisione si estende dal 27 febbraio 2014 all'8 dicembre 2015.

2.3. **Sintesi dell'infrazione**

(12) Mastercard ha mantenuto una serie di regole sul convenzionamento transfrontaliero che hanno creato un ostacolo agli scambi transfrontalieri nel settore dei servizi di convenzionamento all'interno del SEE. Il convenzionamento transfrontaliero ha luogo quando la banca convenzionatrice («banca acquirente») si trova in un paese diverso da quello del commerciante. Secondo le regole di Mastercard, un'operazione di pagamento tramite carta che è stata liquidata e compensata dà luogo ad una «commissione d'interscambio» che deve essere corrisposta dalla banca convenzionatrice alla banca del titolare della carta («banca emittente»). Fatta eccezione per il caso in cui la banca convenzionatrice aveva stabilito un accordo bilaterale con la banca emittente in merito alla commissione d'interscambio, le regole di Mastercard prevedevano che una banca convenzionatrice fosse tenuta ad applicare una CMI nazionale applicabile nel paese dei commercianti.

(13) Le regole di Mastercard sul convenzionamento transfrontaliero hanno fatto sì che le banche convenzionatrici che offrivano servizi negli Stati membri nei quali le CMI nazionali erano inferiori non abbiano avuto la possibilità di offrire servizi meno costosi in ragione delle CMI in vigore nei loro paesi «di origine» ai commercianti situati negli Stati membri nei quali le CMI nazionali erano più elevate. Inoltre, ai commercianti è stato impedito di approfittare del mercato interno e di beneficiare di servizi meno costosi da parte di banche convenzionatrici di carte stabilite negli Stati membri nei quali le CMI erano inferiori. Di conseguenza, le regole di Mastercard sul convenzionamento transfrontaliero hanno creato un ostacolo agli scambi transfrontalieri sul mercato per il convenzionamento di operazioni di pagamento tramite carta all'interno del SEE.

(14) Mastercard e i suoi soci costituivano un'associazione di imprese e le sue decisioni relative alle regole sul convenzionamento transfrontaliero equivalevano a decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

2.4. **Misure correttive**

(15) La decisione si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ([3]).

2.4.1. *Importo di base dell'ammenda*

(16) Nel fissare le ammende, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite dei soci convenzionatori di Mastercard, dato che quest'ultima è rimasta un organo permanente di un'associazione di imprese e l'infrazione riguarda le attività dei suoi soci convenzionatori. Dato che l'infrazione è durata dal 27 febbraio 2014 all'8 dicembre 2015, la Commissione ha tenuto conto del fatturato generato durante il periodo dell'infrazione («le vendite effettive») ai fini della creazione di un esercizio commerciale completo rappresentativo.

(17) La Commissione ha tenuto conto del fatto che le regole sul convenzionamento transfrontaliero erano il risultato di una decisione di un'associazione di imprese ed hanno determinato la restrizione degli scambi transfrontalieri, ostacolato il conseguimento del mercato interno, interessato l'intero SEE e costituito un'infrazione grave dell'articolo 101 del trattato. Tenendo conto di questi fattori e della posizione di mercato di Mastercard, la proporzione dei valori delle vendite prese in considerazione è stata fissata all'11 %.

(18) La Commissione ha tenuto conto della durata dell'infrazione, come menzionato in precedenza (cfr. punto 11).

2.4.2. *Adeguamenti dell'importo di base*

(19) La Commissione ha applicato una circostanza aggravante e ha aumentato l'importo di base dell'ammenda del 50 % al fine di tenere conto della recidiva di Mastercard. Ciò è dovuto al fatto che, il 19 dicembre 2007, la Commissione ha adottato una decisione di divieto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1/2003 indirizzata a Mastercard nella quale constatava che le CMI interregionali violavano l'articolo 101 del trattato. La decisione è stata confermata dagli organi giurisdizionali della Corte di giustizia.

([2]) Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2014, nel caso COMP/39.398 - Le CMI applicate da VISA (GU C 79 del 12.3.2011, pag. 8).
([3]) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

2.4.3. *Applicazione del massimale del 10 % del fatturato*

(20) L'ammenda non supera il 10 % della somma del fatturato totale dei soci convenzionatori di Mastercard attivi nel SEE.

2.4.4. *Riduzione per la cooperazione*

(21) La Commissione ha concluso che, per tenere conto del fatto che Mastercard ha collaborato efficacemente al di là del suo obbligo giuridico, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, l'ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta sarà ridotta del 10 %.

3. **CONCLUSIONE**

(22) Alla luce di quanto sopra, l'importo finale dell'ammenda inflitta a Mastercard ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ammonta a 570 566 000 EUR.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 [1]]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/08)

Decisioni di rifiuto di un'autorizzazione

Riferimento della decisione [1]	Data della decisione	Nome della sostanza	Destinatario della decisione	Numero di autorizzazione	Uso	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 3786	22 maggio 2019	Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0,10588-01-09	Hapoc GmbH & Co KG, In der Neuen Welt 8, 87700 Memmingen, Germania	Non applicabile	Uso sotto forma di bagno fuso per modificare superfici, in particolare mediante brunitura, di prodotti medicali delicati, in particolare di strumenti microchirurgici	Non applicabile	La domanda non conteneva gli elementi necessari di cui all'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006

[1] La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

[1] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Cârnați de Pleşcoi» (IGP)

(2019/C 185/09)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La Romania ha trasmesso alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Cârnați de Pleşcoi» ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.

(3) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per la denominazione «Cârnați de Pleşcoi» dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Cârnați de Pleşcoi» (IGP) figurano nell'allegato della presente decisione.

Conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«CÂRNAȚI DE PLEŞCOI»

N. UE: PGI-RO-02174 — 4.7.2016

DOP ( ) IGP (X)

1. **Denominazione (denominazioni)**

«Cârnați de Pleşcoi»

2. **Stato membro o paese terzo**

Romania

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

I «Cârnați de Pleşcoi» sono salsicce affumicate a base di carni ovine e bovine. Il prodotto deve contenere almeno il 55 % di carni ovine, mentre il contenuto di carni bovine non deve superare il 45 %. In autunno e in inverno le carni ovine possono essere sostituite da carni caprine fino a una percentuale massima del 10 %, senza che ciò modifichi significativamente le caratteristiche organolettiche del prodotto.

I «Cârnați de Pleşcoi» sono prodotti e commercializzati in due tipologie: affumicati o seccati e affumicati a freddo.

Nelle due tipologie di «Cârnați de Pleşcoi» è utilizzato del peperoncino rosso, che conferisce alle salsicce un sapore piccante. I prodotti presentano in superficie un aspetto liscio e non appiccicoso; tagliati in sezione trasversale hanno una consistenza omogenea, densa e uniforme sia al centro che ai bordi.

Caratteristiche fisico-chimiche

I «Cârnați de Pleşcoi» affumicati presentano le caratteristiche seguenti:

— forma cilindrica;

— aspetto allungato (lunghezza individuale compresa tra 15 e 18 cm);

— peso di 40-50 grammi;

— umidità non superiore al 60 %;

— tenore massimo di grassi del 35 %;

— tenore minimo di proteine del 14 %;

— tenore massimo di sale del 4,5 %.

I «Cârnați de Pleşcoi» seccati e affumicati a freddo presentano le caratteristiche seguenti:

— forma appiattita;

— aspetto allungato (lunghezza individuale compresa tra 15 e 18 cm);

— peso di 25-40 grammi;

— umidità non superiore al 40 %;

— tenore massimo di grassi del 38 %;

— tenore minimo di proteine del 14 %;

— tenore massimo di sale del 4,5 %.

Caratteristiche organolettiche

Sapore e profumo: il sapore è gradevole, leggermente piccante, moderatamente salato, caratteristico delle carni ovine e della miscela di spezie utilizzata (aglio, peperoncino piccante, timo). Colore: marrone-rosso chiaro per la varietà affumicata e marrone scuro per la varietà seccata e affumicata a freddo.

Aspetto al taglio: struttura a mosaico, priva di grumi di grasso e di buchi; presenza visibile di peperoncino rosso.

3.3. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Le materie prime e gli ingredienti utilizzati nella produzione dei «Cârnați de Pleșcoi» sono i seguenti: carni ovine/caprine e bovine, brodo di ossa preparato con ossi di ovini/caprini e bovini, budella naturali di ovini e condimenti (aglio, peperoncino, timo).

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi del processo di produzione dei «Cârnați de Pleșcoi» si svolgono nella zona geografica delimitata. Il processo di produzione comprende le fasi seguenti: preparazione delle materie prime/degli ingredienti, taglio e disossamento delle carni selezionate, tritatura delle carni, impastatura, insaccatura in budello naturale ovino, scolatura e affumicatura.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

L'etichettatura dei «Cârnați de Pleșcoi» IGP deve sempre comprendere le diciture seguenti:

— la denominazione del prodotto «CÂRNAȚI DE PLEȘCOI» seguita dalle parole «Indicație Geografică Protejată» o dall'acronimo IGP;

— il tipo di prodotto (affumicato o seccato e affumicato a freddo);

— il logo dell'organismo di ispezione e di certificazione.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica comprende il territorio dei comuni di Berca, Săpoca, Cernătești e Mărăcineni e della città di Buzău.

5. **Legame con la zona geografica**

La fama dei «Cârnați de Pleșcoi» deriva dal fatto che si tratta di un prodotto tradizionale della regione. In un contesto in cui la produzione e la valorizzazione delle salsicce costituivano la fonte principale di reddito per le popolazioni locali di Pleșcoi, la ricetta e le conoscenze specifiche si sono tramandate di padre in figlio.

La tradizione dell'allevamento ovino, caprino e bovino nel territorio di Buzău è collegata all'orografia della regione (comprendente montagne, colline e pianure) e alla sua posizione nella curva dei Carpazi, che determina una serie di sfumature climatiche caratteristiche dovute alla compresenza di montagne, colline e pianure ricche di pascoli e di prati adatti a tutte le categorie di erbivori.

I «Cârnați de Pleșcoi» si distinguono dalle altre salsicce simili per il sapore unico dovuto alla combinazione dei loro ingredienti: carni ovine/caprine e carni bovine, peperoncino, sale (miscela di salatura), aglio e timo. Il sapore piccante del prodotto deriva dall'utilizzo di aglio, peperoncino rosso e timo: per tale motivo l'identità e la specificità del gusto non possono essere ignorate né confuse sul territorio rumeno.

Alla carne, costituita da una miscela di carni, spezie e sale (miscela di salatura) viene aggiunto un brodo di ossa, dopo di che, al termine del periodo di stagionatura, si procede all'affumicatura al legno duro.

A differenza delle altre salsicce, la ricetta dei «Cârnați de Pleșcoi» è caratterizzata in modo specifico dalle pratiche descritte di seguito, che contribuiscono direttamente alle proprietà organolettiche e fisico-chimiche del prodotto.

Per ottenere i «Cârnați de Pleșcoi» affumicati, il prodotto è sottoposto ad affumicatura per 2-3 ore a una temperatura compresa tra i 50 e gli 80 °C (affumicatura a caldo) fino ad acquisire un intenso colore marrone-rosso.

La fase dell'affumicatura di questa tipologia di «Cârnați de Pleșcoi» è considerata conclusa quando l'involucro della salsiccia produce al tatto un rumore tipico di membrana essiccata.

Per ottenere i «Cârnați de Pleșcoi» seccati e affumicati a freddo, il prodotto è sottoposto ad affumicatura a una temperatura compresa tra i 25 e i 40 °C (affumicatura a freddo), quindi, dopo due giorni, è sottoposto a una prima pressatura longitudinale. Interviene poi una nuova fase di affumicatura della durata di due o tre giorni, alla quale fa seguito una nuova pressatura. In funzione del patrimonio di conoscenze acquisito dagli addetti alla preparazione del prodotto, l'affumicatura può durare da uno a due giorni fino all'ottenimento di un colore marrone-rosso scuro. La pressatura manuale con mattarello di legno (*făcăleț*), eseguita più volte lungo l'asse longitudinale in alternanza con l'affumicatura onde eliminare l'acqua in eccesso, è tipica delle carni seccate e affumicate a freddo e conferisce al prodotto una forma appiattita e una consistenza caratteristica.

La ricetta per produrre i «Cârnați de Pleșcoi» è conservata dalle popolazioni della regione di Pleșcoi-Berca, negli stessi luoghi in cui è nata la leggenda dei briganti. Si racconta che, per venire in aiuto agli indigenti, questi fuorilegge facessero man bassa nelle greggi dei ricchi pastori di montagna che scendevano al mercato di Buzău. Durante la notte, quando la temperatura si abbassava, preparavano salsicce e carni essiccate, che potevano essere così mantenute fresche più facilmente. Il metodo di preparazione dei «Cârnați de Pleșcoi» è stato trasmesso dai briganti agli abitanti dei villaggi della zona.

Ogni famiglia produceva salsicce, che costituivano una riserva di alimenti essiccati e quindi non deperibili. Una certa quantità di salsicce, destinata a essere consumata nel giro di qualche giorno, veniva soltanto affumicata, mentre il resto (che ha dato origine alla varietà seccata e affumicata a freddo) veniva essiccato e conservato come riserva alimentare da consumare in un periodo di tempo più lungo.

La ricetta tramandata di generazione in generazione e la perizia degli abitanti della zona geografica delimitata nel produrre questo prodotto hanno consolidato la notorietà dei «Cârnați de Pleșcoi» presso i consumatori, sia in Romania che all'estero.

Queste salsicce erano già note nel XIII e nel XIV secolo, in particolare dopo la fondazione del principato di Valacchia ad opera di Basarab I (1324-1352): in quell'epoca erano vendute alla fiera di Drăgaica, nell'attuale città di Buzău.

Grazie alla posizione geografica della città e al fatto che, nel 1431, Buzău era un punto di sdoganamento, la fiera aveva una valenza culturale e offriva agli abitanti di diverse regioni la possibilità di entrare in contatto con nuovi prodotti, tradizioni e costumi.

Nella sua opera intitolata *Istoria jurnalismului din județul Buzău* (Storia del giornalismo del distretto di Buzău), dedicata alla fiera di Drăgaica, lo storico e giornalista Viorel Frâncu scriveva:

…

«Mercanzie di ogni tipo giungevano all'intersezione delle rotte commerciali che collegavano la Dobrugia a Brașov e alla Transilvania. Originariamente gli abitanti di Muntenia e di Ardeal vi scambiavano cereali e bestiame; la festa aveva anche una connotazione mistica collegata all'inizio della raccolta ed era caratterizzata da ogni sorta di rituali e cerimonie. La fiera è nata lungo la "strada della transumanza". Sin dall'inizio, le persone che si radunavano alla fiera di Drăgaica iniziarono a gustare panpepato, "Cârnați de Pleșcoi", "Tămâioasă de Pietroasele" …»

…

Questa tradizione si è mantenuta nel tempo: ancora oggi la fiera di Drăgaica si svolge due settimane prima della festa che celebra la nascita di San Giovanni Battista (24 giugno).

Nel 1890 la città di Buzău aveva fama di possedere più caffè che strade, ed è proprio nei caffè della città che venivano consumati i «Cârnați de Pleșcoi», come testimoniato da Constantin Trentea nel suo manoscritto intitolato *Tradiția științei de carte în satul Pleșcoi — Buzău 1600-1900* (Tradizione della scienza del libro nel villaggio di Pleșcoi-Buzău dal 1600 al 1900), redatto a Bucarest nel 1975. Tale manoscritto descrive il banchetto offerto il 28 agosto 1924 dall'associazione culturale «Idealul» del comune di Pleșcoi (distretto di Buzău) e precisa che, in occasione di quel «lauto banchetto […] furono messe sulla griglia le famose salsicce di Pleșcoi».

La ricetta per produrre i «Cârnați de Pleșcoi» occupa un posto di rilievo nell'opera di Radu Anton Roman intitolata *Bucate, vinuri și obiceiuri românești* (Piatti, vini e costumi della Romania), pubblicata nel 2001 dalla casa editrice Paideia. Radu Anton Roman è stato un giornalista, scrittore e regista televisivo ed è conosciuto soprattutto per le sue trasmissioni di carattere culinario.

Nel *Dicționar de Vorbe Esențiale* (dizionario delle espressioni essenziali) compilato da Ioan Boldea, che riunisce le principali riflessioni di personaggi del mondo della cultura, della scienza e delle arti, Andrei Pleșu dichiara (a pagina 219, sezione 4803): «Mi piace leggere, amo le discussioni sulle idee e sono alla ricerca di Dio … ma mi piacciono anche i "Cârnați de Pleșcoi", le goliardate, i formaggi stagionati, i banchetti, le etere, le canzoni sentimentali.» Andrei Pleșu è uno scrittore e saggista rumeno, un esteta e storico dell'arte, un cultore della lingua rumena.

Tra il 2000 e il 2014 i media locali e nazionali hanno prodotto una serie di trasmissioni su vari temi per promuovere i «Cârnați de Pleșcoi». La gastronomia nazionale rumena comprende ricette nelle quali figura come ingrediente essenziale questo prodotto, al quale l'almanacco *Renașterea Buzoiană* (Rinascita di Buzău) ha peraltro dedicato varie pagine nell'edizione del 2006.

Nel corso del tempo i «Cârnați de Pleșcoi» sono diventati un alimento apprezzato dai Rumeni nelle festività tanto che, dal 2008, si tiene ogni anno una fiera dei «Cârnați de Pleșcoi». Nell'ambito di tale fiera vengono organizzati concorsi di vario tipo: il concorso *Miss Oița*, per la salsiccia più lunga; la gara a chi consuma più «Cârnați de Pleșcoi», denominata *Fomilă de Pleșcoi* ecc.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/caiet-de-sarcini-carnati-plescoi-2016.pdf

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/10)

1. In data 21 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Francisco Partners, L.P. («Francisco Partners», Stati Uniti),

— Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake», Stati Uniti),

— Perforce Software Holdings, Inc. («Perforce», Stati Uniti), controllata da Clearlake.

Francisco Partners e Clearlake acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Perforce.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni da parte di Francisco Partners.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Francisco Partners: impresa di private equity;

— Clearlake: impresa di private equity;

— Perforce: fornitura di soluzioni operative.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9205 — IBM/Red Hat)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/11)

1. In data 20 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— International Business Machines Corporation («IBM», Stati Uniti),

— Red Hat Inc. («Red Hat», Stati Uniti).

IBM acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Red Hat. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— IBM: sviluppo, produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di soluzioni informatiche, cioè software e sistemi aziendali (come server, sistemi di memorizzazione, cloud e offerte cognitive) e servizi di attuazione (ad esempio servizi di consulenza alle imprese e servizi connessi alle infrastrutture informatiche);

— Red Hat: fornitura di software open source e di servizi di supporto, secondo un approccio «comunitario», per sviluppare e offrire ai clienti aziendali una gamma più ampia di soluzioni open source.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9205 — IBM/Red Hat

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/12)

1. In data 21 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— New Primonial Holding SAS («Primonial», Francia), appartenente al gruppo Bridgepoint (Regno Unito),

— Samsung SRA Asset Management Co., Ltd («SRA», Corea del Sud), appartenente al gruppo Samsung (Corea del Sud),

— «Building Lumière» (Francia).

Primonial e SRA acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di «Building Lumière».

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Primonial: servizi di gestione patrimoniale;

— SRA: partner e manager generale di diversi fondi immobiliari;

— «Building Lumière»: proprietà immobiliare ubicata a Parigi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9392 — EQT/Parques Reunidos)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/13)

1. In data 23 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— EQT Fund Management S.à r.l. («EQT», Lussemburgo),

— Parques Reunidos Servicios Centrales SA («Parques Reunidos», Spagna).

EQT acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Parques Reunidos.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 26 aprile 2019.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— EQT: investimenti in infrastrutture e in attivi e rami d'impresa collegati alle infrastrutture, principalmente in Europa e in Nordamerica;

— Parques Reunidos: gestore di parchi ricreativi (parchi tematici, zoo, parchi marini, parchi acquatici, centri di intrattenimento indoor e altre attrazioni).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9392 — EQT/Parques Reunidos

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica all'invito a presentare proposte — GR/002/19 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione al valore della proprietà intellettuale e ai danni provocati dalla contraffazione e dalla pirateria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 181 del 27 maggio 2019)

(2019/C 185/14)

A pagina 2 e sulla copertina, nel titolo:

anziché: «GR/002/19»,

leggasi: «GR/001/19».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT